

# Il ticket è misura di solidarietà

## LA SENTENZA DELLA CONSULTA SULLE PENSIONI

È il patto tra generazioni, da realizzare sempre più concretamente e meno astrattamente, a dar ragione delle misure di taglio delle pensioni: il ticket sulle pensioni d'oro e il raffreddamento della rivalutazione automatica. È quanto si legge, tra l'altro, nella sentenza n. 234/2020 della corte costituzionale depositata ieri. La pronuncia (si veda *ItaliaOggi* del 23 ottobre scorso) ha dichiarato legittimo il ticket sulle pensioni sopra i 100 mila (c.d. «contributo di solidarietà») limitandone l'operatività, però, a un triennio, il 2019/2021 (e non fino al 2023 come previsto dalla legge Bilancio 2019, che ha introdotto entrambe le misure di taglio delle pensioni). E ha dichiarato legittima la riduzione della rivalutazione delle pensioni sopra i 20 mila euro, per il triennio 2019/2021, i cui risparmi hanno finanziato «quota 100».

**Ticket pensioni d'oro.** La misura, si ricorda, stabilisce un prelievo tra il 15 e il 40% sulle pensioni oltre 100 mila euro, dal 2019 al 2023 (cinque anni). Il taglio colpisce le pensioni Inps, erogate in base al criterio «retributivo», eccetto quelle d'invalidità, a superstiti, a favore di vittime del dovere e di quelle liquidate da casse professionali. La corte ha dichiarato legittimo il prelievo, ma non la durata quinquennale perché eccessiva rispetto all'orizzonte triennale del bilancio di previsione dello stato. Pertanto il ticket resterà operativo fino a tutto il 2021. I dubbi sollevati concernevano, prevalentemente, la natura «tributaria» del prelievo. La corte l'ha escluso perché il ticket viene devoluto a «un circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale», con accantonamento in fondi dedicati e appositamente istituiti presso gli enti di previdenza, senza possibilità di un loro riversamento nel bilancio dello stato. Dal verbale della conferenza dei servizi del 3 marzo, si legge nella senten-

za, si evince che i risparmi accertati al 31 dicembre 2019 in 132.290.127 euro sono stati contabilizzati nel rendiconto Inps e imputati tramite assegnazione ad apposita voce dello stato patrimoniale (cosa che conferma il mantenimento delle somme all'interno del circuito previdenziale).

**Rivalutazione leggera.** L'altra misura ritenuta legittima dalla corte, ragionevole e proporzionata, è la riduzione della rivalutazione automatica delle pensioni, per il triennio 2019/2021. La corte fa notare che, dal quadro normativo di riferimento, si evince che il raffreddamento riguarda tutte le pensioni di elevato importo e che è stato disposto con una «finalità di concorso agli oneri di finanziamento di un più agevole pensionamento anticipato, considerato funzionale al ricambio generazionale dei lavoratori attivi». Il che è una motivazione che «appare in grado di giustificare il sostenibile sacrificio perequativo imposto alle pensioni di elevato importo». Infatti, le risorse sono state utilizzate a copertura di «quota 100», una misura di pre-pensionamento. La corte fa notare che si sono ripresentate le motivazioni già osservate nella sentenza n. 316/2010 a proposito del Protocollo Welfare del 23 luglio 2007 che aveva escluso, per l'anno 2008, la rivalutazione automatica alle pensioni superiori a otto volte il minimo, allo scopo di finanziare l'abolizione dello «scalone» pensionistico. Come allora, va affermato, secondo la corte, il «riconoscimento al Legislatore la libertà di adottare misure, come quella denunciata, di concorso solidaristico al finanziamento di un riassetto progressivo delle pensioni di anzianità, onde riequilibrare il sistema a costo invariato».

**Carla De Lellis**

—© Riproduzione riservata—



Peso: 25%